

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Usucapione e litisconsorzio necessario

La domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari.

Tribunale di Nuoro, sentenza del 10.1.2013

...omissis...

All'udienza del giorno 8.1.2013 la causa è stata tenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..

1. La domanda attorea è fondata, per i motivi di seguito esposti.

Invero, dall'espletata istruttoria (cfr. le concordi e precise deposizioni rese dai testimoni sentiti all'udienza dell'8.1.2013) è emerso che l'immobile per cui è causa è stato posseduto dagli attori, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni, secondo quanto dagli stessi indicato in atto di citazione.

Sul predetto terreno, chiuso in alcuni lati con muretto a secco e rete metallica, gli attori hanno realizzato un giardino, con prato e piante ornamentali e conservazione della flora mediterranea.

Inoltre gli stessi attori hanno provveduto annualmente alla pulitura del fondo, sfalciando lo stesso da erbe e rovi, hanno mantenuto lo stesso fondo

costantemente pulito, per prevenire il rischio d'incendi estivi, e lo hanno utilizzato per posteggiare le proprie autovetture e come deposito delle attrezzature da giardinaggio.

Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983).

Al riguardo, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, risulta che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei confronti della società convenuta, unica intestataria catastale del terreno.

In conclusione - sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti - la domanda attorea va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c..

La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.

2. Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla loro rifusione è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché la società convenuta, al contrario, ha espressamente aderito alla domanda, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

.....dominicale Euro 8,92, Agrario Euro 3,47; confinante con altra proprietà diCondominio Residenzae proprietà demaniale

2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Nuoro, il 10 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2013.